

**Contratto per l'affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione nonché di gestione documentale, a basso impatto ambientale, presso il Centro di Gestione Documentale dell'Agenzia delle Entrate in Roma.**

**CIG \_\_\_\_\_**

tra

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia", "AdE", "Stazione Appaltante", "Amministrazione"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001, domiciliato per la carica come sopra;

e

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di rappresentante – (eventuale) giusta procura speciale del \_\_\_\_\_ con atto rep. n. \_\_\_\_\_ per notar \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ che qui si allega sub "b" – della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura \_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, "Contraente", "Società" o "Appaltatore")

**premesso che**

- Con decisione n. \_\_\_\_\_ del ....., L'Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs.

36/2023 (di seguito, per brevità, anche “Codice”) per l’affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione nonché di gestione documentale presso il centro di gestione documentale dell’Agenzia delle Entrate in Roma.

Tale procedura è articolata in un unico lotto.

All’esito della procedura indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lettera a), del D.lgs. 36/2023, la società \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria dell’appalto.

Con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Società.

A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione è efficace.

Della predetta aggiudicazione è stata data comunicazione ai sensi dell’articolo 90, comma 1 lett. b) e lett. c) del Codice.

È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

L’Agenzia ha avviato l’istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_; in caso di esito interdittivo si procederà, ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera b) del Codice, alla risoluzione del presente contratto.

L’Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

**Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate**

e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 – Premesse e allegati**

**1.1** Le premesse di cui sopra e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- delega per la sottoscrizione prot. \_\_\_\_\_ qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- *(eventuale)* procura speciale del \_\_\_\_\_ al dott. \_\_\_\_\_  
*(rappresentante dell’Appaltatore)*, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- Offerta tecnica dell’Appaltatore, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- Relazione tecnica, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”;
- Offerta economica dell’Appaltatore, qui allegata sub “\_\_\_\_\_”.

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Capitolato speciale d’appalto con allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
- Patto di integrità sottoscritto dalla Società;
- Informativa per il trattamento dei dati;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine all’assenza di conflitto interessi;
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n.36 del 2023, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- polizza assicurativa RCT/RCO n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con validità sino al \_\_\_\_\_.

- Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate.

**1.2** In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato speciale d'appalto con allegati;
- Offerta economica dell'Appaltatore;
- Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- Relazione tecnica dell'Appaltatore;
- Contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.

Ai fini del presente Contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

➤ SEDI

uffici presso i quali saranno eseguiti i servizi, di proprietà di AdE o di proprietà di terzi e condotti in locazione da AdE.

➤ CONTRATTO:

il presente contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste .....

➤ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:

figura designata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, con le funzioni e le responsabilità attribuite dal medesimo articolo e dell'allegato II.14.

## **Art. 2 - Oggetto**

**2.1** Con il presente contratto l'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi di trasferimento e trasporto di documentazione, nonché di gestione documentale, presso il Centro di Gestione Documentale dell'Agenzia delle Entrate in Roma.

**2.2** In particolare, l'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi affidati alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato, con relativi allegati, e nel presente Contratto.

L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto comporterà la puntuale esecuzione, nei tempi e nei modi indicati, dello stesso.

## **Art. 3 – Durata del contratto e opzioni**

**3.1** La durata complessiva dell'appalto è di **36 (trentasei) mesi** dal giorno della sua sottoscrizione.

**3.2.** La Stazione Appaltante si riserva di esercitare l'opzione di proroga di **12 mesi**, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del d.lgs. 36/2023 e per un importo massimo pari ad € \_\_\_\_\_, comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA.

**3.3** L'esercizio della facoltà descritta al punto precedente è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

**3.4** Il contratto cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga raggiunto l'importo contrattuale.

**3.5** L'amministrazione si avvale della possibilità, indicata dall'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, di prorogare la durata del contratto

qualora, in casi eccezionali, risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto e l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

L'Agenzia, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.lgs. n. 36/2023, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 – Importo e Corrispettivi contrattuali/clausola di revisione prezzi**

**4.1** L'importo contrattuale per la durata di mesi 36 (trentasei) è pari presuntivamente a € ....., comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA.

Il presente contratto viene stipulato a misura.

All'operatore economico sarà corrisposto l'importo pari al costo unitario delle prestazioni richieste ed erogate derivante dal prezzo offerto in sede di gara, regolarmente attestate e certificate conformi a regola d'arte, per quantità e qualità, dal RUP/Direttore dell'esecuzione.

L'importo contrattuale è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà tenuta a corrispondere alla Società un corrispettivo rapportato unicamente alla quantità di erogazione effettiva

del servizio richiesto secondo quanto stabilito dal presente Contratto.

**4.2** Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60 comma 3, lettera b) del Codice.

**4.3** Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa. I prezzi unitari rimarranno fissi e invariati per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti.

## **Art. 5 – Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore**

**5.1** Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

**5.2** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, così come integrati dall'Offerta tecnica presentata, da intendersi quali condizioni essenziali per

l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

**5.3** L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

**5.4** L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

**5.5** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

**5.6** L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente



Contratto e nei suoi allegati.

**5.7** L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Amministrazione e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

**5.8** L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, nonché di mezzi, beni e servizi necessari, adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

**5.9** L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché si impegna a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

#### **Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

**6.1** L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o collaborazione professionale diretta, nel rispetto della normativa vigente.

**6.2** In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri

dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

**6.3** L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Multiservizi, in vigore a partire dal 1° luglio 2022, ovvero dal contratto collettivo indicato in sede di offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, nonché a garantire, ai sensi dell'art. 57 del Codice, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

**6.4** L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

**6.5** Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il

periodo di validità del presente Contratto.

**6.6** Il personale impiegato dall'Appaltatore dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a fornire al Responsabile Generale del Servizio per l'Appaltatore le direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

**6.7** Resta inteso che l'Appaltatore è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

**6.8** L'Amministrazione potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento idoneo ed adeguato all'esecuzione della prestazione, nonché in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima (come, ad esempio, il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate), e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate, nelle modalità previste espressamente dal paragrafo 10.4 del Capitolato speciale.

**6.9** L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di

contributi da parte di datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 7 – Penali**

**7.1** In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato speciale d'appalto.

**7.2** Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 5 giorni, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni dell'Appaltatore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

**7.3** In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati dall'Appaltatore ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata.

**7.4** L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito e all'indennizzo delle maggiori spese sostenute, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

**7.5** L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare

complessivamente, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, il 10% del valore netto del contratto. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 8 – Verifiche di regolare esecuzione**

**8.1** L'Agenzia potrà, in ogni momento, verificare il corretto espletamento dei servizi. A tal fine effettuerà i necessari controlli, anche senza preavviso, in ordine alla qualità del servizio ed al rispetto del Capitolato e degli impegni assunti in sede di gara dall'Appaltatore che dovrà mettere a disposizione a propria cura e spese i mezzi necessari a tali verifiche.

**8.2** In particolare, saranno oggetto di controllo:

- il rispetto delle ore complessivamente prestate per i servizi consuntivati a misura;
- la correttezza e precisione nell'esecuzione delle attività indicate;
- l'affidabilità e professionalità del personale (rispetto delle tempistiche in riferimento all'attività svolta, precisione nello svolgimento dei compiti, mantenimento di un corretto comportamento sul luogo di lavoro, corretto utilizzo della divisa);
- il regolare utilizzo e funzionamento degli apparati;
- l'impiego del personale autorizzato;
- il rispetto delle prescrizioni emanate dall'Agenzia.

**8.3** È compito del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale nominato dall'Agenzia provvedere a monitorare e controllare la corretta e

puntuale esecuzione dei servizi verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.

**Art. 9 – Fatturazione e modalità di pagamento/Tracciabilità dei flussi finanziari**

**9.1** I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023 in relazione alla revisione dei prezzi.

**9.2** Gli indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici, ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. Ai fini del pagamento del corrispettivo, così come definito al paragrafo 13.3 del Capitolato speciale, per l'erogazione delle prestazioni, l'operatore economico emetterà fattura fiscale, che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e ss.mm.ii. e - comunque - secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.

**9.3** Entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo all'erogazione delle prestazioni contrattuali ordinate, il Direttore

dell'Esecuzione del Contratto, accertatane la regolarità, provvede a contabilizzare le stesse emettendo il relativo Certificato di Regolare Esecuzione. In esso provvede, pertanto, a liquidare all'impresa le spettanze complessivamente maturate nel mese precedente, nelle modalità disciplinate al par. 13.3 del Capitolato.

**9.4** All'atto della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve sul medesimo certificato. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, l'Appaltatore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, nei successivi quindici giorni, comunicherà all'Appaltatore le sue motivate deduzioni.

**9.5** Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

**9.6** L’Agenzia, ad eccezione di vizi e/o difformità quali-quantitative nell’esecuzione della prestazione, provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, emessa dall’aggiudicataria sulla base di quanto previsto nel Certificato di regolare esecuzione da riportare in fattura. Per ogni altro riferimento, si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 115 del D.lgs. 36/2023 e all’allegato II.14 ivi richiamato.

L’Agenzia provvederà alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’aggiudicataria. È compito del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale nominato dall’Agenzia provvedere a monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti.

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia.

**9.7** Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario dell’Appaltatore; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione, 106 -



00147 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA: X3DZ5I oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato negli atti di gara. Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

**9.8** L’operatore economico dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dall’Appaltatore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione linea ricezione) attestanti

l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): ....., da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio pagatore all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.

**9.9** L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'Appaltatore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

**9.10** In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto, la Stazione Appaltante provvederà comunque a corrispondere all'Appaltatore nel termine sopra indicato la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

**9.11** L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

IBAN: \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 recante "Linee guida

sulla tracciabilità dei flussi finanziari” e successivi aggiornamenti.

**9.12** Vista la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto che, di fatto, non consentono una preventiva ed esatta quantificazione delle prestazioni richieste, non possono essere regolate da apposito cronoprogramma e, quindi, non prevedono un importo certo erogabile nell'ambito della durata contrattuale, non sarà possibile riconoscere un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125, comma 1, in combinato con l'art. 33 dell'allegato II.14, del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 10 – Risoluzione**

**10.1** In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione - a mezzo posta elettronica certificata per porre fine all'inadempimento - l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

**10.2** In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo del contratto, nonché in tutti i seguenti casi:

a) mancata esecuzione, ai sensi dell'art. 2 del presente Contratto,

dei servizi affidati nei tempi e nei modi nonché alle condizioni analiticamente definiti nel Capitolato, con relativi allegati, e nel presente Contratto;

b) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Contratto;

c) mancato rispetto dei tempi di durata del contratto, di cui all'art. 3 del presente Contratto;

d) mancata esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, nel rispetto di norme anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato;

e) mancato rispetto, ai sensi dell'art. 5.3 del presente contratto, di tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché mancata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, nonché, fermi restando eventuali profili risarcitori, inadempimento dell'obbligo di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti, ai sensi dell'art. 5.3 del Contratto;

f) mancato consenso a permettere l'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla

piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche, ai sensi dell'art. 5.4 del Contratto;

g) mancato pagamento di eventuali maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, come previsto dall'art. 5.5 del presente contratto;

h) mancato impiego di tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e nei suoi allegati, come previsto dall'art. 5.6 dello stesso;

i) sospensione e/o interruzione del servizio, salvo se per causa non imputabile all'Appaltatore;

j) utilizzo di personale, nonché di mezzi, beni e servizi non adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e mancata collaborazione con l'Amministrazione nella sostituzione del personale non adeguato secondo le modalità descritte dal parag. 10.4 del Capitolato e dall'art. 6.8 del Contratto, nonché utilizzo di personale che non abbia, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché mancato divieto allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse, come previsto dall'art. 6.9 del Contratto;

- |  |  |
|--|--|
| k) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;   |  |
| l) mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative entro 20 giorni, ai sensi dell'art. 13.4 del presente Contratto, nonché mancata costituzione della garanzia prevista dall'art. 117, comma 9 del Codice, nonché dall'art. 13.5 del presente Contratto;   |  |
| m) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;   |  |
| n) mancato rispetto del Patto di Integrità;  |  |
| o) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 17 (Disposizioni antimafia) del presente contratto;  |  |
| p) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, di cui all'art. 6.2 del Contratto;  |  |
| q) mancata applicazione nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali delle condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore Multiservizi, in vigore a partire dal 1° luglio 2022, ovvero dal contratto collettivo indicato in sede di offerta, che garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, alla categoria e nelle località di svolgimento |  |

delle attività e le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 6.3 del Contratto, nonché mancata applicazione dei suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, ai sensi degli artt. 6.4 e 6.5 del Contratto, nonché mancato rispetto, ai sensi dell'art. 57 del Codice, delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

r) mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate;

s) cessione del contratto o dei crediti fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto (art. 12) e dalla legislazione vigente;

t) violazione delle disposizioni che disciplinano il subappalto, di cui all'art. 14 del presente contratto;

u) violazione delle disposizioni che disciplinano la responsabilità civile, di cui all'art. 15 del presente contratto;

v) violazione degli oneri e degli obblighi in materia di riservatezza previsti nel presente contratto, di cui all'art. 18 del presente Contratto;

w) negli altri casi previsti nel presente Contratto.

**10.3** In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.



In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere affidando a terzi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice, l'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 11 – Recesso**

**11.1** L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione con un preavviso non inferiore a venti giorni, all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

**11.2** Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

**11.3** L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

**11.4** Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Agenzia ha diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto, qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

## **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto-cessione dei crediti**

**12.1** Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

**12.2** In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

**12.3** Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante. La cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 6 del citato allegato, diverrà efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

## **Art. 13 - Garanzia definitiva**

**13.1** A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_, a favore di Agenzia delle Entrate per una somma pari ad € \_\_\_\_\_, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice.

**13.2** In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

**13.3** Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza contrattuale di cui all'articolo 3 del presente Contratto, la Stazione Appaltante procederà ad una verifica tecnica, economica e qualitativa delle prestazioni svolte nell'ambito del Contratto. Le risultanze di tale verifica verranno riportate nel "Certificato di Verifica di conformità" del servizio. A tal riguardo, si intende recepito tutto quanto previsto nell'art. 116 del Codice.

La garanzia, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

**13.4** Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di integrazione che effettuerà l'Amministrazione, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del Codice.

**13.5** Ai sensi dell'art. 117, comma 9, D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

#### **Art. 14 – Subappalto**

**14.1** *(Da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*(Da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)* L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni contrattuali:

a. ....

b. ....

**14.2** A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, nel

rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

**14.3** L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

**14.4** L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane solidalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui al comma 6 del su citato articolo. Attesa la natura del presente appalto, qualificato come ad alta intensità di manodopera, i servizi affidati in subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto, tenuto conto anche della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, della necessità di rafforzare

il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

**14.5** I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2016. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

**14.6** L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

**14.7** In caso ricorrano motivi di esclusione, di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, in capo al subappaltatore, ove la sostituzione di cui sopra non avvenga, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

**14.8** L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture

quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

**14.9** L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione gravi inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 15 – Responsabilità civile**

**15.1** L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.

**15.2** A norma dell'art. 117 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto, l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi nonché una polizza assicurativa per la Responsabilità civile operai prestatori di lavoro, accese con la compagnia assicurativa \_\_\_\_\_, che prevedono rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ per danni a persone e a cose ed RCO non inferiore a

Euro\_\_\_\_\_.

**15.3** Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nella suddetta polizza resterà a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alle Committenti e/o a Terzi.

**15.4** L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

**15.5** Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente alle attività oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

**15.6** Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

**15.7** Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Stazione Appaltante - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del



contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

#### **Art. 16 – Oneri fiscali, spese contrattuali**

**16.1** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, di bollo (ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006) e ogni altro onere tributario, nonché ogni altra eventuale spesa afferente.

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo, il cui importo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.  
**16.2** L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali si applicano le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.

#### **Art. 17 - Disposizioni antimafia**

**17.1** L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei

confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

**17.2** L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

**17.3** L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

**17.4** Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il

Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 18 – Riservatezza**

**18.1** L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**18.2** L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento").

**18.3** In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo le Amministrazioni potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

#### **Art. 19– Tutela dei dati personali**

**19.1** Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento. 6 per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di trasferimento e trasporto di documentazione. Per quanto concerne l'attività di gestione documentale

l'Appaltatore viene designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile del Trattamento".

Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto implica un trattamento di dati personali, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

**19.2** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, , correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, ed esclusivamente per le finalità del contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**19.3** Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali agli obblighi di legge e al Regolamento.

**19.4** Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all'altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (c.d. “data breach”), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

**19.5** Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento e a redigere la valutazione d'impatto sulla protezione dati in relazione alle attività di trattamento di propria competenza.

**19.6** I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

**19.7** I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento

dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.

**19.8** L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

**19.9** L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Contratto.

**19.10** Il trasferimento dei dati tra l'Agenzia ed appaltatore deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento

È precluso il trattamento per qualunque fine non specificatamente previsto nel contratto. Un utilizzo difforme dei dati comporta una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.

**19.11** Le Parti sono Titolari del trattamento dei dati per la gestione amministrativa del presente contratto, in particolare il trattamento riguarda tutti i dati necessari per ottemperare agli adempimenti relativi alle pubblicazioni di legge ai sensi del D.lgs. 36/2023, ai dati sui controlli dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, relativi alla regolarità fiscale, penale, antimafia e contributivi, e di tutti gli adempimenti inerenti a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. A tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dati personali è, per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il

cui dato di contatto è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it). L'Appaltatore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati per l'esecuzione del contratto, comunica che Responsabile della protezione dei dati è il Dott. \_\_\_\_\_, reperibile all'indirizzo mail \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20 Designazione del Responsabile del trattamento**

L'Appaltatore è designato dall'Agenzia quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del presente Contratto per quanto concerne l'attività di gestione documentale.

Il Responsabile accetta la designazione con riferimento alle attività di cui al Contratto, per tutta la durata dello stesso, e conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a presentare garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali per le

sole finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto ed all'adempimento degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

La durata delle attività di trattamento di cui sopra, e quindi il periodo di conservazione dei dati trattati, devono essere limitati ad un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al Contratto ed alla durata dello stesso, e in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalle normative vigenti.

Qualora il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a soggetti minori o dati relativi a condanne penali e a reati, il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Contratto.

Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Contratto o necessari per l'adempimento dello stesso.

In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di



dati e informazioni trattati nell'ambito dello svolgimento del presente Contratto.

Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita - anche accidentale - dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta e, in tal senso, si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Responsabile si impegna ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).

Il Titolare conferisce al Responsabile un'autorizzazione generale ad avvalersi di sub-Responsabili, nominati per iscritto, per delegare attività specifiche a condizione che imponga loro, mediante un contratto o altro atto giuridico, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati

contenuti nel presente Contratto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti della messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento, restando tuttavia l'Appaltatore interamente responsabile verso l'Agenzia dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-Responsabili. I sub-Responsabili nominati dal Responsabile non possono in nessun caso utilizzare i dati che trattano su incarico di quest'ultima per finalità proprie o sulla base di legittimi interessi propri. Il Responsabile si impegna, previa richiesta scritta del Titolare, a mettere a disposizione dello stesso l'elenco dei sub-responsabili nominati e a provvedere ad informarlo di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei soggetti a tal scopo individuati, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto e le istruzioni del Titolare, nel rispetto del presente articolo e delle disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali di cui agli articoli del Capo V del Regolamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento.

Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è

suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.

Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), nel loro intero ciclo di vita: acquisizione e scannerizzazione, trattamento e conservazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.

Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.

Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni, ecc.).

Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.

Il Responsabile deve assistere l'Agenzia al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli

interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze all'Agenzia, supportando quest'ultima al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

La Committente, in qualità di Titolare, comunica che il proprio Responsabile della protezione dati personali è: il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

L'Appaltatore dichiara che il Responsabile della protezione dei dati è il dott .

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, l'Agenzia di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile si impegna a supportare l'Agenzia nell'ambito di tale attività. La comunicazione al Titolare dovrà essere inviata a mezzo PEC entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il Responsabile è venuto a conoscenza della violazione e conterrà almeno le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali;
- la categoria degli interessati ed il numero approssimativo di dati

e interessati coinvolti;	
• il contatto presso cui ottenere più informazioni;	
• i tempi trascorsi dall'incidente alla sua individuazione, ove	
determinabili;	
• i tempi di presa in carico;	
• gli interventi attuati o che si prevede di realizzazione per porre	
rimedio alla violazione o attenuarne gli effetti pregiudizievoli e le	
relative tempistiche.	
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni	
nel termine previsto, le informazioni possono essere fornite,	
indicandone i motivi del ritardo, in fasi successive senza ulteriore	
ingiustificato ritardo, fornendo comunque delle informazioni iniziali	
referite alla violazione riscontrata ed utili al Titolare ai fini della relativa	
notifica.	
Il Responsabile deve avvisare tempestivamente l'Agenzia in caso di	
ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte	
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che coinvolga	
espressamente l'Agenzia delle Entrate stessa.	
Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le	
categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le	
relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.	
Le Parti sono tenute ad adempiere, in data antecedente l'esecuzione del	
Contratto, agli obblighi in materia di Valutazione d'Impatto sulla	
Protezione dei Dati di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento (UE)	
679/2016, secondo le modalità specificate nel capitolato d'oneri	
45	

allegato alla lettera di invito per la partecipazione all'Appalto Specifico indetto per l'affidamento dei servizi di cui al presente Contratto.

Il Responsabile è tenuto a prestare assistenza al Titolare nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, degli obblighi di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli 32, 35 e 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi.

**Art. 21 – Responsabile del Procedimento e Direttore  
dell'esecuzione contrattuale**

L'Agenzia delle Entrate provvederà alla nomina del relativo Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e del Direttore dell'esecuzione contrattuale.

**Art. 22 – Responsabile di contratto per l'Appaltatore  
(Responsabile Generale del Servizio)**

**22.1** L'appaltatore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto con l'AdE il dott. \_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'AdE.

**22.2** Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.

**22.3** Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno

effettuate presso i seguenti recapiti:

➤ Contatto: \_\_\_\_\_;

➤ Telefono \_\_\_\_\_;

➤ E-mail: \_\_\_\_\_.

L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

**22.4** Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

**22.5** Il responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione coordinandosi con il medesimo.

### **Art. 23 - Patto d'integrità**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Patto d'integrità che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Patto di integrità. In caso di inosservanza del predetto obbligo, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

### **Art. 24 – Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma, restando esclusa la

compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio consultivo tecnico sarà costituito ad iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre 10 giorni da tale data (cfr. art. 2 dell'Allegato V.2).

I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo oppure le parti possono accordarsi che ciascuna di essa proceda autonomamente alla nomina di uno o due componenti.

I componenti potranno essere individuati tra il personale dipendente di entrambe le parti, oppure tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 dell'Allegato V.2.

In caso di mancata designazione la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del Collegio consultivo tecnico.

Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia



dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il CCT, all'esito di apposita seduta di insediamento, sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del CCT alla presenza del Responsabile Unico del Progetto e del rappresentante dell'operatore economico affidatario, da cui risulti l'eventuale volontà di non attribuire alle pronunce valore di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.

Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di

mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili annullabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il CCT definisce, oltre a quanto precisato nel verbale di insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

#### **Art. 25 – Domicilio eletto**

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

l'Appaltatore: \_\_\_\_\_ ;

Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

#### **Art. 26 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in

materia.

La presente scrittura è letta ed approvata dai comparenti, i quali la sottoscrivono digitalmente mediante strumenti informatici.

Allegati:

- Allegato “\_\_\_\_\_”: Delega Dott. \_\_\_\_\_;
- (eventuale) Allegato “\_\_\_\_\_”: Procura \_\_\_\_\_  
(Appaltatore);

- Allegato “\_\_\_\_\_”: Offerta tecnica dell’Appaltatore \_\_\_\_\_
- Allegato “\_\_\_\_\_”: Relazione tecnica dell’Appaltatore. \_\_\_\_\_
- Allegato “\_\_\_\_\_”: Offerta economica dell’Appaltatore. \_\_\_\_\_

Roma, data del protocollo

Per l’Appaltatore

Per l’Agenzia delle Entrate

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)